

- (7) Nonostante la parziale ripresa delle attività del settore alberghiero nell'Unione, non si prevedono miglioramenti della situazione in tempi rapidi. La riapertura dei ristoranti è generalmente soggetta a obblighi di distanziamento sociale, che impediscono a ristoranti e bar di servire lo stesso numero di clienti che accoglievano prima delle misure adottate per contenere la pandemia di COVID-19. Stime settoriali indicano che il 30 % dei ristoranti potrebbe non riaprire. In molti Stati membri vigono ancora restrizioni per quanto riguarda il numero di partecipanti agli assembramenti di natura sociale, comprese le celebrazioni private come i matrimoni, durante le quali tipicamente si consuma vino. È ancora raccomandabile o obbligatorio limitare i contatti e i cittadini non sono pronti a riprendere le normali attività sociali perché la pandemia di COVID-19 non è terminata. Pertanto, sebbene alcune norme imposte durante il blocco siano state allentate, a giugno 2020 la situazione non è ancora tornata alla normalità e con ogni probabilità resterà tale.
- (8) Di conseguenza, tenuto conto della durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per affrontare la pandemia di COVID-19 e del proseguimento dei loro effetti, perdurano e si aggravano gli impatti economici a lungo termine sui principali sbocchi per i prodotti vitivinicoli e le relative ripercussioni deleterie per la domanda di vino.
- (9) Il settore vitivinicolo versa in una situazione di difficoltà eccezionale, anche sul piano finanziario, alla luce della particolare gravità della turbativa del mercato e dell'accumulo di circostanze sfavorevoli per il comparto, a partire dai dazi all'importazione di vini dell'Unione imposti dagli Stati Uniti nell'ottobre 2019 fino alle misure restrittive adottate in tutto il mondo e legate alla pandemia di COVID-19 e alle relative conseguenze, tuttora in divenire. Ciò influisce sulla pianificazione, l'attuazione e l'esecuzione delle operazioni nel quadro dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo, in quanto gli operatori dispongono di un flusso di cassa notevolmente ridotto rispetto a un anno normale.
- (10) L'attuazione delle misure di risposta alla crisi e degli aumenti del contributo massimo dell'Unione introdotti dal regolamento delegato (UE) 2020/592 si è rivelata insufficiente per migliorare la situazione finanziaria degli operatori del settore vitivinicolo. Detti interventi non riescono segnatamente a compensare la grave perdita di reddito causata dalla crisi.
- (11) Date le circostanze, è opportuno che i beneficiari possano ricevere anticipi per delle misure introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/592, vale a dire la distillazione di vino in caso di crisi e gli aiuti all'ammasso di vino in caso di crisi. È opportuno che gli anticipi corrispondano al 100 % del sostegno dell'Unione e che il loro versamento sia subordinato alla costituzione di una garanzia di importo pari ad almeno il 110 % dell'anticipo. Ciò mira ad assicurare che durante l'esercizio 2020 possa essere ritirato dal mercato il maggior quantitativo possibile di vino nell'ambito delle due misure in questione, sostenendo al contempo il flusso di cassa dei beneficiari interessati e offrendo la flessibilità necessaria affinché altri beneficiari possano eseguire operazioni nell'ambito di dette misure. Anticipi del 100 % consentiranno inoltre agli Stati membri di impiegare in modo efficiente la loro dotazione finanziaria annuale e compenseranno i ritardi nell'attuazione delle misure dovuti alla pandemia di COVID-19.
- (12) Il regolamento delegato (UE) 2020/592 concede inoltre agli Stati membri la possibilità di erogare pagamenti nazionali a integrazione del sostegno dell'Unione per le misure di distillazione di vino in caso di crisi e gli aiuti all'ammasso di vino in caso di crisi, dato che gli effetti della pandemia impongono la necessità di ritirare dal mercato i maggiori quantitativi possibili di vino non consumato, venduto o esportato durante l'emergenza della COVID-19. I pagamenti nazionali consentono di incrementare al massimo tali quantitativi, che si aggiungono a quanto può essere ritirato entro i limiti di bilancio fissati per i programmi di sostegno al settore vitivinicolo. Il regolamento delegato (UE) 2020/592 dispone inoltre che i pagamenti nazionali supplementari siano soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, si è constatato che tale obbligo rende impossibile per alcuni Stati membri erogare pagamenti nazionali e attuare in modo efficiente le misure introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/592. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/592 per garantire che alle suddette misure si applichi l'articolo 211, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in conformità del quale i pagamenti concessi dagli Stati membri non sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato.
- (13) Tra le deroghe introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/592 si annovera l'aumento temporaneo del 5 % o del 10 % del contributo dell'Unione ai costi effettivi delle misure di cui all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 2, e all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (14) Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione ^(§), precedente al regolamento delegato (UE) 2020/592, aveva introdotto, in deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un aumento temporaneo del 10 % del contributo dell'Unione ai costi effettivi della misura di promozione per affrontare la difficile situazione dei mercati di esportazione in seguito all'imposizione, da parte degli Stati Uniti, di dazi all'importazione dei vini dell'Unione nell'ottobre 2019.

^(§) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020 che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo (GU L 27 del 31.1.2020, pag. 20).

